

SETTORE AMBIENTE E QUALITA' URBANA Ufficio Ambiente



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 42 del 19.07.2004 Regolamento modificato il 23.6.2005 con deliberazione di C.C. n. 40.

INDICE

Capitolo 1 - PRINCIPI

- Art. 1 Profili istituzionali.
- Art. 2 Valori etici e culturali.
- Art. 3 Competenze del Sindaco.
- Art. 4 Tutela degli animali.

Capitolo 2 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 Definizioni.
- Art. 6 Ambito di applicazione.
- Art. 7 Esclusioni.

Capitolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 Detenzione di animali.
- Art. 9 Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 10 Animali randagi.
- Art.11 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 12 Abbandono di animali.
- Art. 13 Avvelenamento di animali.
- Art. 14 Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 15 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- Art. 16 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 17 Esposizione di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 18 Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 19 Fiera di San Giovanni.
- Art. 20 Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali di affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Capitolo 4 - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.

- Art. 22 Divieto di detenzione a catena.
- Art. 23 Divieto d'uso di collari costrittivi
- Art. 24 Dimensioni dei recinti.
- Art. 25 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 26 Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 27 Obbligo di raccolta degli escrementi.
- Art. 28 Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 29 Anagrafe canina e tatuaggio

Capitolo 5 - GATTI

- Art. 30 Definizione termini usati nel presente titolo.
- Art. 31 Proprietà dei gatti liberi.
- Art. 32 Compiti dell'Azienda Sanitaria.
- Art. 33 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 34 Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 35 Cantieri
- Art. 36 Detenzione dei gatti di proprietà

Capitolo 6 - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Capitolo 7 - VOLATILI

- Art. 38 Detenzione di volatili.
- Art. 39 Dimensioni delle gabbie.
- Art. 40 Della popolazione di Columba Livia var. domestica.

Capitolo 8 - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 42 Ittiofauna.

Capitolo 9 - EQUIDI

Art. 43 - Equidi.

Capitolo 10 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art. 44 Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.
- Art. 45 Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.
- Art. 46 Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

Capitolo 11 - PET THERAPY

Art. 47 - Pet Therapy - Attività curative umane con impiego di animali.

Capitolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 Sanzioni.
- Art. 49 Vigilanza.
- Art. 50 Incompatibilità e abrogazione di norme.
- Art. 51 Integrazioni e modificazioni.
- Art. 52 Collaborazione tra Associazioni.
- Art. 53 Danni al Patrimonio Pubblico.

Capitolo 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

- 1. Il Comune di Monza, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Lombardia, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 2. Il Comune di Monza riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
- La città di Monza, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
- 5. Per le finalità di cui al presente Regolamento viene individuato, nell'ambito_del Settore Ambiente e Qualità Urbana il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo e-mail
- 6. Il Consigli di Circoscrizione collaborano con il Referente per la Tutela Animali e con le Associazioni Animaliste e Protezionistiche, ai fini della protezione e del benessere degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

- 1. Il Comune di Monza opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 2. Il Comune di Monza incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 3. Il Comune di Monza intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività umana ed in particolare delle categorie più deboli.

- 4. Nell'ambito del D.P.C.M. 28.2.2003 il Comune di Monza si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della Pet Therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
- 1. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune di Monza potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

- 1. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

- 1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2. Il Comune, in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

- 1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
- 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

- 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Monza.
- 2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
- a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;

- c. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

- 1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
- 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi sequenti del presente articolo.
- 2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

- 5. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
- 6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- 8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali
- 9. E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita
- 10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione...
- 11. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 13. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
- 14. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
- 15. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
- 16. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o quarire malattie.

- 17. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
- 18. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti i acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
- 19. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
- 20. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Per quanto concerne gli animali appartenentia specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98 ed alle norme CITES
- 21. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
- 22. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
- 23. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 - Animali randagi.

- Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/'91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/'91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie. L'Ente Nazionale Protezione Animali è autorizzata ad effettuare catture temporanee per scopi di controllo e di pronto soccorso.

- 2. ENPA e/o altra Associazione animalista a tal fine individuata dall'Amministrazione Parco è autorizzata ad effettuare gli interventi ritenuti necessari alla salvaguardia della fauna autoctona del Parco e della Villa Reale in seguito a presentazione di specifico progetto valutato e autorizzato dall'Amministrazione di competenza.
- 3. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

- 1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

- 1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.
- 2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Monza.

- L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non dovrà essere obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. L'uso della museruola non dovrà essere obbligatorio per i cani che, per conformazione anatomica del muso, non possono utilizzare tale strumento.
- 3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
- 4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
- 5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti
- 6. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

- 1. E' vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
- 2. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
 - In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
- 3. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 3) al di fuori delle seguenti fasce orarie:

mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

- 2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e di lettiera. Tranne che per i piccoli roditori le gabbie non potranno avere misure inferiori a mq.1 di base ed 80 cm. di altezza, con l'aumento di metri quadrati 0,50 per ogni altro animale. Il fondo dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
 - Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 20.
- 3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento.
- 4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali contestualmente alla domanda di permesso, dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo l'acqua e lettiera necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie.
- 5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
- 6. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali,

ristoranti ecc.) con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che rientrino negli articoli sulla detenzione

Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

- 1. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ente Nazionale Protezione Animali per l'acquisizione del relativo parere.
- 2. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.
- 3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali
- 4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Fiera di San Giovanni.

- 1. Ferme restando tutte le normative in tema di animali cosiddetti da reddito, durante l'annuale Fiera di San Giovanni, a tutti gli animali esposti e per tutto il periodo di permanenza dovranno essere garantiti cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza.
- 2. E' comunque vietato detenere gli animali sul camion di trasporto.

Art. 20 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni, di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio.

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al referente della tutela animali individuato nel Comune di Monza, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo;

- 2. Il sopracitato referente trasmetterà, per competenza, l'intera documentazione all'Ente Nazionale Protezione Animali, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, ed alle Aree Distrettuali Veterinarie, competenti per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco;
- 3. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che:
 - a) Il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b) Verifica dello stato di detenzione degli animali (art. 727 Codice Penale) per cani e gatti;
 - c) E' obbligatorio sopralluogo in caso di mostra da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
- 4. Per il controllo da parte delle competenti autorità i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
 - a) Presentare piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) Presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli;
 - d) Dovrà essere indicato per iscritto un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;
- 5. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dall'art. 727 C.P.

In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 2 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e	1,5 mq. cadauno	1 mq. Cadauno
adulti taglia piccola		

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 - 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Le predette misure potranno essere derogate solo per le mostre canine organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, su parere favorevole dei Servizi Veterinari della ASL;

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

- 6. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
- 7. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere:
- 8. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi:
- 9. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
- 10. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento devono essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
- 11. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
- 12. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
- 13. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
- 14. Tutti gli animali oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;

- 15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
- 16. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
- 17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo;
- 18. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
- 19. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL:

20. Inoltre:

- a) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL;
- b) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
- c) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- d) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lvo n. 508/92);
- e) Particolare riguardo va riportato nella verifica degli <u>animali esotici</u> detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza"
- 21. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL

dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il referente per la Tutela Animali potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Capitolo 4 - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.

- 1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.
- 4. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 23 - Divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti.

- 1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
- 2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4
- 2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- 3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
- 4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Il Comune garantisce in ognuna delle Circoscrizioni in cui è divisa la Città almeno un'area, entro spazi verdi pubblici, destinata ai cani.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.

- 1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
- 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

- 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.
- 3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
- 4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti.
- 5. L'Amministrazione comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l'accesso dei cani con un numero adeguato di distributori di "settoilette" e di contenitori per la raccolta

Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

 I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Monza salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

- 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- 3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso
- 4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
- 5. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

Art. 29 - Anagrafe canina e tatuaggio

- 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91.
- 2. E' obbligatorio sottoporre il cane a tatuaggio od a inserimento di microchip.
- 3. L'eventuale smarrimento deve essere comunicato entro le 48 ore dalla scomparsa al canile municipale.
- 4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

Capitolo 5 - GATTI

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

- 1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
- 2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline"
- 5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 31 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 32 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

- 1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dall'Ente Nazionale Protezione Animali, in collaborazione con il Comune.

Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Referente individuato all'interno dell'Ente, corsi di formazione per

aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con l'E.N.P.A. e/o Ente Convenzionato per la gestione del Canile/Gattile e le Associazioni Animaliste e Protezionistiche riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale.

Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

- 2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Il Comune di Monza, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale, dell'E.N.P.A. e degli altri Enti Pubblici preposti;
- 3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al Referente per la Tutela Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
- 4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
- 5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 6. Il Comune di Monza, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

Art. 34 - Colonie feline e gatti liberi.

- Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Monza che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
- 2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ente Nazionale Protezione Animali con la

- collaborazione del Comune di Monza, delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Monza e l'Ente Nazionale Protezione Animali, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali.
- 4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 35 - Cantieri

- 1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ecologia ed il Referente per la Tutela Animali potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
- 2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
- 3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 36 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2.	Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di
	gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo 6 - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Capitolo 7 - VOLATILI

Art. 38 - Detenzione di volatili.

- 1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
- 2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
- 3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
- 4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 5. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.

- 1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; l'altezza delle gabbie non potrà essere inferiori al lato più lungo.
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Della popolazione di Columba Livia var. domestica

- 1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Capitolo 8 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- 1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
- 2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 42 - Ittiofauna.

- 1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
 - vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
- 2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Capitolo 9 - EQUIDI

Art. 43 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. × 3.5 m.	
Equidi selezionati	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
da riproduzione			
	Fattrice + redo	4 m. × 4 m.	
Equidi da sella, da	Taglia grande (3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
turismo, da macello	equidi "pesanti" o da		
a fine carriera	traino)		
	Taglia media (equidi	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	da attacco, da sella,		
	da concorsi e gare		
	ippiche)		
	Taglia piccola	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. × 2.8 m.
	(equidi di altezza al		
	garrese inferiore a		
	1,45 mpony-)		

- 2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);
 - E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
- 3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
- 4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia); inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
- 5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Monza su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.

- 6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
- 7. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
- 8. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.

 Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capitolo 10 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 44 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

- 1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 45 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

- 1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dal referente per la Tutela Animali che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
 - il numero delle richieste;
 - il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
 - le tipologie di esperimento;
 - qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

ciò al fine di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge 116/92.

Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.

2. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 46 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

- 2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
- 3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
- 4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
- 5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
- 6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Capitolo 11 - PET THERAPY

Art. 47 - Pet Therapy. Attività curative umane con impiego di animali.

- 1. Il Comune di Monza incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.
- 2. Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.2.2003).

Capitolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni.

- 1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 commi da 1 a 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44 e 46 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 comma 6, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- 2. Ai sensi dell'Art. 10 della Legge Regione Lombardia 08/09/1987 n°30 per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 29, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.
- 3. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218:
 - a. la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 20 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 1.300,00

Art. 49 - Vigilanza.

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli ausiliari ad esso preposti, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie.
- 2. Parimenti, la Polizia Municipale provvederà ad effettuare controlli al fine di far rispettare l'obbligo della identificazione e dell'iscrizione all'anagrafe canina, ex art. 5 comma 2 e 3 della legge 281/91

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 51 - Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 52 - Collaborazione tra Associazioni.

1. Per le tematiche contemplate o eventualmente non previste nel presente regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 53 - Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.